NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

Art. 30

(Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa e' esercitata davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1962, non più in vigore dal 7 giugno 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Estremi	Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-procedimenti-e-giudizi-di-accusa/art-30-giudizi-civili-o-amministrativi-1-il-giudizio-civile-o-amministrativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it